

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, ACONE, FRANZA
e FERRARA Pietro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1991

Norme in tema di alloggi di edilizia residenziale

ONOREVOLI SENATORI - La normativa che regola l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1035), ha rappresentato un salto di qualità nella materia, eliminando i precedenti criteri semispontaneistici e di scarsa trasparenza, ma non risponde al «bisogno di casa» quando esso sia espresso dalla donna, sia come persona singola che con figli a carico.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1035, infatti considera come nucleo familiare solo la famiglia legittima composta dal «capo famiglia, dal coniuge, dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi».

Non è quindi contemplata in questa norma la famiglia mononucleare o quella costituita da un solo coniuge con figli, situazioni, che, invece, hanno assunto nel nostro Paese una significativa rilevanza numerica.

È pertanto necessario ampliare il concetto di nucleo familiare, comprendendovi anche la famiglia costituita da una sola persona, o da un solo coniuge con figli, o da persone conviventi *more uxorio* nonché la famiglia di nuova formazione.

Quanto ai criteri di formazione delle graduatorie per l'assegnazione di detti alloggi, previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, va rilevato che il numero dei figli fa da moltiplicatore di punti e gioca un

ruolo determinante per abbassare i redditi familiari più alti sotto il tetto reddituale utile a non essere esclusi dalla graduatoria.

Secondo la vigente legislazione una persona sola non riuscirà mai ad avere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Preoccupa in particolare modo la situazione di donne sole o con figlio o figli a carico, vedove o separate, e molto spesso con gravi problemi economici.

Si attua in tal modo una pesante discriminazione a scapito di queste situazioni, e in particolare modo della persona sola che non viene neppure considerata come famiglia.

Si ritiene, pertanto, necessario riconoscere il punteggio anche ai mononuclei e ai nuclei costituiti da due persone.

Infine, va ridefinita la normativa relativa alla sottoscrizione e al diritto di subentro nell'assegnazione dell'alloggio in caso di decesso del concorrente. Al fine di evitare

discriminazioni a danno della donna (che normalmente non è il soggetto assegnatario dell'alloggio e quindi non sottoscrive il contratto), che possono verificarsi in caso di separazione o divorzio dei coniugi o cessazione della convivenza *more uxorio*, si propone che il contratto di locazione venga sottoscritto da entrambi i coniugi o conviventi. In tal modo al momento della rottura del rapporto, il giudice potrà procedere all'assegnazione della casa familiare qualora non vi siano figli minori o conviventi, riferendosi non solo al criterio dell'intestazione del contratto (come oggi avviene) bensì valutando lo stato di bisogno del soggetto economicamente più debole.

Quanto al diritto all'assegnazione dell'alloggio in caso di decesso del concorrente, attualmente riconosciuto solo al coniuge, oltre ai figli, agli affiliati e agli ascendenti di primo grado si propone di ampliare tale diritto anche a favore del convivente *more uxorio*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente decreto si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge: possono altresì partecipare ai bandi di concorso le famiglie di nuova formazione.

Art. 2.

1. La lettera *a)* del numero 4 del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

a) in alloggio superaffollato:

- da 1 a 2 persone a vano utile: punti
1;
- da 2 a 3 persone a vano utile: punti
2;
- oltre 3 persone a vano utile: punti
3;
- oltre 4 persone a vano utile: punti
4».

Art. 3.

1. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

«5) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:

- 1 persona: punti 1;
- 2 persone: punti 2;
- 3 persone: punti 3;
- 4 o 5 persone: punti 4;
- 5 o 6 persone: punti 5;
- 6 o 7 persone: punti 6;
- 8 e oltre: punti 7».

Art. 4.

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è inserito il seguente:

«Il contratto di locazione è sottoscritto dall'assegnatario e dal coniuge o convivente *more uxorio* e facoltativamente dai componenti il nucleo familiare che si impegnano per sè ed in solido con il conduttore alle osservanze di tutte le condizioni del contratto».

Art. 5.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purchè conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine: il coniuge, il convivente *more uxorio*, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado».